



L'onerè probatorio del danneggiato nell'ambito della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Descrizione

La Corte di Cassazione con recente sentenza (n. 35991 emessa in data 27 dicembre 2023) chiarisce che la prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale di cui all'art. 2051 c.c., è quella della **sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso**, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa.

La Corte precisa che: non può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato **concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali**. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore **la dinamica del fatto**, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

03 Gen 2024